



**Città di Aosta**  
Regione Autonoma Valle d'Aosta

**Ville d'Aoste**  
Région Autonome Vallée d'Aoste

**Determinazione  
Dirigenziale**

AREA-T1

Servizio: URBANISTICA

Ufficio: URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 185 del 20.4.2020

**OGGETTO: URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO O RESTAURO DELLE FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI ESISTENTI - LEGGE 27/12/2019 N. 160 ART 1 COMMI DA 219 A 224 - MODALITA' APPLICATIVE**

#### **IL DIRIGENTE DELL'AREA T1**

#### **PREMESSO CHE:**

La legge di bilancio 2020, l. 160 del 27/12/2019 all'art. 1, ha introdotto una detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici;

In particolare il comma 219 dell'art.1 della citata legge stabilisce che "Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento";

Con circolare n.2 del 14/02/2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo relativamente all'applicazione della presente norma;

Relativamente all'ambito di applicazione la citata circolare stabilisce che possono usufruire dell'agevolazione fiscale prevista *gli "edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali"*;

Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 così recita a proposito della definizione delle zone omogenee classificate A e B:

"A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree



circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq”;

La già citata circolare chiarisce quindi espressamente che “restano escluse dal *“bonus facciate”* le spese sostenute per interventi effettuati su edifici ubicati, ad esempio, in zona C), o assimilate, vale a dire le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B)”;

Mentre la classificazione delle zone A così come definita dalla l.r. 11 del 6/04/1998, legge di riferimento per la pianificazione urbanistica nella regione Valle d’Aosta, risulta completamente assimilabile a quella del DM di cui sopra, la classificazione delle zone B del PRG vigente possiede una definizione di zone omogenee non completamente corrispondente con i parametri stabiliti dallo stesso DM;

E’ pertanto necessario che vengano definite in maniera chiara ed univoca quali siano le Sottozone B del PRG vigente che sono assimilabili a quelle del DM, quelle cioè che presentano le quantità di rapporto di copertura e di densità edilizie previste dal provvedimento ministeriale in questione, anche al fine di permettere al competente servizio comunale di emettere la certificazione urbanistica prevista dalla circolare ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione;

A tal fine il servizio Urbanistica comunale ha proceduto all’analisi delle caratteristiche insediative di tutte le sottozone B del PRG vigente per definirne le quantità di densità edilizia e rapporto di copertura presenti in ognuna di esse;

Il risultato di tale analisi è riportato nella tabella denominata “ALLEGATO 1” allegata e parte integrante del presente atto;

In base alla tabella generale allegata è pertanto possibile definire in maniera certa le sottozone di tipo B del PRG vigente che risultano “assimilabili” a quelle definite B dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 art. 2;

Considerato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Dirigente ai sensi dell’art. 56 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

## **D E T E R M I N A**

1. di stabilire che, ai fini della fruizione della detrazione fiscale in oggetto relativa a interventi finalizzati al recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici, le sottozone di tipo B del PRG vigente che risultano “assimilabili” a quelle definite B



dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 art. 2 sono quelle individuate come tali nella tabella allegata e parte integrante del presente atto e denominata “ALLEGATO 1”.

In originale firmato:

L'estensore del testo  
Il Funzionario  
Giorgio Pasquale

Il Dirigente  
Marco Framarin

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza spesa

Il Dirigente dell'Area A2  
Valeria Zardo

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto attesta che per copia conforme all'originale della presente determinazione è stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.

Aosta, il 20 aprile 2020

Il funzionario incaricato  
Patrizia Latella